COMUNE DI MUSSOLENTE

PROVINCIA DI VICENZA

N. di Registro 42

in data 23/12/2019

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Verbale di deliberazione

Adunanza di Prima convocazione sessione Ordinaria - Seduta Pubblica

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE, ANNO 2020 - PROPOSTA CONFERMA ALIQUOTA

L'anno **duemiladiciannove** addì **ventitre** del mese di **Dicembre** alle ore **20:45** nella sala comunale, si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

NOMINATIVO	P	A	NOMINATIVO	P	A
MONTAGNER CRISTIANO	P		SONDA DARIO	P	
FIETTA VALENTINA	P		FERRONATO MICHELE	P	
FERRONATO LUCA	P		BOZZETTO MANUELE	P	
EGER ALBERTO	P		MICHIELETTO NADIA	P	
SPEGGIORIN GIUSEPPE	P		MARCHESAN TATIANA	P	
BONTORIN ELLENA	P		FIETTA LIANA	P	
DISSEGNA ALESSANDRA	P				

Presenti: 13 - Assenti: 0

Sono nominati scrutatori:

IL SEGRETARIO GENERALE, Dott.ssa Chiara Perozzo, assiste alla seduta.

IL SINDACO Cristiano Montagner, assume la presidenza e riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Visto il D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione, a decorrere dall'01/01/1999, dell'addizionale comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche, la quale si compone di:

- un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della Legge 15/03/1997, n. 59 a cui corrisponde una uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art 1, comma 2);
- un'aliquota variabile, stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art 1 comma 3);

Considerato che il Comune di Mussolente ha provveduto ad istituire l'addizionale comunale all'I.R.P.E.F e ad adottarne il relativo Regolamento con deliberazione consiliare n. 17 del 30/03/2007:

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 31/03/2011 con la quale è stata confermata per l'anno 2011 l'aliquota dell'addizionale IRPEF nella misura dello 0,3 % (zerovirgolatre) e la soglia di esenzione dal pagamento per tutti coloro che risultino titolari di un reddito complessivo IRPEF inferiore a € 11.000,00 (unidicimila), di cui all'art 1, comma 142 della Legge 27/12/2006, n. 296, prevista dal regolamento dell'addizionale comunale IRPEF;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 28/02/2012 con la quale è stata rideterminata l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura dello 0,5 % (zerovirgolacinque);
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 25/07/2013 con la quale è stata rideterminata l'aliquota comunale IRPEF, ai sensi dell'art 1, comma 3 del D. Lgs 360/98, nella misura dello 0,7% (zerovirgolasette);
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 30/01/2014 con la quale è stata confermata l'aliquota comunale IRPEF per l'anno 2014 nella misura dello 0,7% (zerovirgolasette);
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 09/04/2015 con la quale è stata confermata l'aliquota comunale IRPEF per l'anno 2015 nella misura dello 0,7% (zerovirgolasette);
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 65 del 30/12/2015 con la quale è stata confermata l'aliquota comunale IRPEF per l'anno 2016 nella misura dello 0,7% (zerovirgolasette);
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 20/12/2016 con la quale è stata confermata l'aliquota comunale IRPEF per l'anno 2017 nella misura dello 0,7% (zerovirgolasette);
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 28/12/2017 con la quale è stata confermata l'aliquota comunale IRPEF per l'anno 2018 nella misura dello 0,7% (zerovirgolasette);
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 27/12/2018 con la quale è stata confermata l'aliquota comunale IRPEF per l'anno 2019 nella misura dello 0,7% (zerovirgolasette);

DATO ATTO che gli stanziamenti di bilancio in entrata sono stati effettuati ad invarianza di aliquote, seppur la Legge di Bilancio anno 2019, Legge n. 145 del 30/12/2018, abbia ripristinato la possibilità per i comuni di incrementare le aliquote dei tributi locali;

Ritenuto, al fine di garantire il mantenimento degli equilibri di bilancio ed assicurare idonee risorse per finanziare i programmi di spesa del bilancio di previsione 2020 di **proporre al Consiglio Comunale la conferma**, anche per il corrente anno, della percentuale dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura dello 0,7% (zerovirgolasette);

Visti

- a) l'articolo 172, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, "le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi";
- b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";
- l'articolo 151, comma 1 e l'art 174, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000, i quali fissano al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di competenza;

Richiamato l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del

Viste la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 87 del 14/10/2019 avente ad oggetto: "Addizionale comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche, anno 2020 - proposta conferma aliquota";

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'articolo 42, comma 1, lettera f);

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

PROPONE

- 1. la conferma, per l'anno 2020, dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura dello 0,7 (zerovirgolasette) punti percentuali e della soglia di esenzione dal pagamento per tutti coloro che risultino titolari di un reddito complessivo IRPEF inferiore a € 11.000,00 (unidicimila), di cui all'art 1, comma 142 della Legge 27/12/2006, n. 296, prevista dal regolamento dell'addizionale comunale IRPEF;
- 2. di allegare copia della presente deliberazione al Bilancio di previsione 2020-2022, in conformità a quanto dispone l'art. 172 del Dlgs 267/2000 e s.m.;
- 3. di dichiarare, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell' art.134, comma 4, del T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo n. 267/2000, data l'urgenza di provvedere all'approvazione di tutti gli atti propedeutici all'approvazione del Bilancio di Previsione 2020-2022 entro il 31/12/2019.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la su estesa proposta di deliberazione;

Visto il D. Lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Accertata la propria competenza;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dai responsabili dei servizi interessati, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, così come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b) del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174;

Uditi gli interventi di seguito riportati:

Montagner Cristiano - Sindaco

Iniziamo la serie di delibere propedeutiche al bilancio di previsione 2020 – 2022.

L'addizionale comunale che è già passata per delibera di giunta e rispetto agli anni scorsi resta tutto quanto invariato nel senso che la progressione della addizionale comunale all'IRPEF ha una progressione di questo tipo. Nel 2012 era lo 0,5 per cento e dal 2013 in poi 0,70 per cento fino a oggi e quindi fino al 2019 e la previsione di questa proposta è quella di mantenerlo lo stesso per uno 0,70 per cento.

È anche da dire che c'è una esenzione del pagamento per tutti coloro che risultino titolari di un reddito complessivo inferiore a 11 mila euro.

Non essendoci interventi, il Sindaco pone in votazione la proposta di deliberazione.

CON la seguente votazione espressa per alzata di mano: presenti n. 13 Votanti n. 9 Voti favorevoli n. 9 Voti contrari nessuno Astenuti n. 4 (Bozzetto - Michieletto - Marchesan - Fietta Liana)

DELIBERA

- 1. la conferma, per l'anno 2020, dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura dello 0,7 (zerovirgolasette) punti percentuali e della soglia di esenzione dal pagamento per tutti coloro che risultino titolari di un reddito complessivo IRPEF inferiore a € 11.000,00 (unidicimila), di cui all'art 1, comma 142 della Legge 27/12/2006, n. 296, prevista dal regolamento dell'addizionale comunale IRPEF;
- 2. di allegare copia della presente deliberazione al Bilancio di previsione 2020-2022, in conformità a quanto dispone l'art. 172 del Dlgs 267/2000 e s.m.;

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata votazione, espressa per alzata di mano, il cui esito è il seguente: Presenti n. 13 Votanti n. 9 Voti favorevoli n. 9 Voti contrari nessuno Astenuti n. 4 (Bozzetto - Michieletto - Marchesan - Fietta Liana)

DELIBERA

di dichiarare, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell' art.134, comma 4, del T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo n. 267/2000, data l'urgenza di provvedere all'approvazione di tutti gli atti propedeutici all'approvazione del Bilancio di Previsione 2020-2022 entro il 31/12/2019.

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE, ANNO 2020 - PROPOSTA CONFERMA ALIQUOTA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco

Cristiano Montagner Documento firmato digitalmente (artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Il Segretario Generale Dott.ssa Chiara Perozzo

 $Documento firmato digitalmente \\ (artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)$